

# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE

## Art. 1

### *(Delega al Governo per la riforma del processo civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'implementazione del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) quanto al tribunale dell'impresa:

a) ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di impresa mantenendone inalterato l'attuale numero e cambiandone la denominazione in "sezioni specializzate per l'impresa e il mercato";

b) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, includendo:

b.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

b.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

b.3) l'azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;

b.4) le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 2341-*bis*, ultimo comma, del codice civile;

b.5) le controversie di cui all'art 23, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relative a società di persone;

b.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a quelle previste dall'art. 2, comma 2, lettera f), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, contabilità, economia e mercato, con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d'Italia e di Autorità indipendenti; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nomina di un consulente tecnico di ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo del collegio giudicante; prevedere che detti esperti possano essere ascoltati anche nella udienza pubblica in contraddittorio con le parti;

d) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze;

2) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

a) istituire presso tutte le sedi di tribunale le “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”;

b) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui alla precedente lettera a):

b.1) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

b.2) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;

b.3) le controversie di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

b.4) le controversie relative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150;

c) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui alla precedente lettera *b*):

c.1) i procedimenti relativi alle adozioni;

c.2) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;

c.3) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;

d) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;

e) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;

f) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;

g) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;

h) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato.

**2.** Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novella del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di

semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) quanto al processo di cognizione di primo grado:

1.a) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile, anche in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;

1.b) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale;

1.c) immediata provvisoria efficacia, a prescindere dal giudicato, di tutte le sentenze di primo e secondo grado;

2) quanto al giudizio di appello:

2.a) potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;

2.b) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo;

2.c) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;

2.d) riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;

2.e) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;

3) quanto al giudizio di cassazione:

3.a) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del meccanismo di cui all'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile, e previsione, con decreto presidenziale, dell'udienza in camera di consiglio, con intervento scritto del procuratore generale e possibilità di interlocuzione con il medesimo, per iscritto, da parte dei difensori;

3.b) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni;

3.c) adozione di modelli di motivazione sintetici dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

3.d) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, anche mediante loro applicazione, per un numero limitato di udienze mensili, come componenti dei collegi giudicanti;

4) quanto all'esecuzione forzata:

4.a) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l'assoggettamento delle opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile;

4.b) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, a prescindere dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;

5) quanto ai procedimenti speciali:

5.a) potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato, nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale;

5.b) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi, nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;

6) introduzione, in tutti i processi diversi da quello penale, di criteri di particolare rigore, anche mediante sbarramenti temporali, in ordine alla eccepibilità e rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione;

7) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da declinarsi anche in termini di tecnica di redazione e di misura quantitativa;

8) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico.

**3.** I decreti di cui ai commi che precedono sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque.

**4.** Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo correttivo, possono essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.